

UNICO - Riforma dlgs 139 Proposta Unico

Ordini territoriali

Si ritiene di voler conservare il sistema elettorale basato su liste concorrenti, mantenendo l'attuale sistema di rappresentanza delle minoranze senza prevedere alcuna "qualificazione" dei voti.

Le recenti ordinanze della Cassazione del 21 maggio 2018, n.12461 e n.12462 confermano la precisa scelta del legislatore di agevolare il ricambio nei Consigli degli ordini. Posizione da noi sempre condivisa che ci induce a chiedere di lasciare inalterata la formulazione della norma (già oggetto di interpretazione della Suprema Corte) ovvero, ad abundantiam, di inserire la dizione "senza alcuna distinzione tra le cariche".

Non riteniamo opportuna la creazione di ulteriori forme regolamentate di coordinamenti territoriali, essendo sufficienti le attuali aggregazioni tra ordini delle stesse regioni aventi natura "politica". Favorevoli, al contrario, a scelte di efficienza come l'aggregazione per il miglior funzionamento degli uffici e l'accorpamento degli ordini con meno di duecento iscritti.

Consiglio Nazionale

Favorevoli alla riduzione a 15 del numero dei Consiglieri Nazionali che dovrà comunque garantire la rappresentanza per macroaree territoriali, con l'estensione del requisito di accesso alla candidatura a presidente anche a chi ha svolto la carica di consigliere locale.

Proponiamo inoltre che in tema di attribuzione dei voti per l'elezione del CNDCEC il peso debba essere proporzionale al numero degli iscritti e che a ciascun Consiglio spetti un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, eliminando l'attuale riduzione progressiva al crescere del numero di iscritti.

Esami di Stato

Siamo favorevoli all'ampliamento della durata del tirocinio a tre anni (ai fini di un riallineamento con quello dei revisori) di cui due da svolgere in concomitanza con il biennio della laurea specialistica e all'eliminazione della terza prova dell'esame di Stato e contestuale sostituzione con quella in materia di revisione prevista dal DM 63/2016 al fine di eliminare la quarta prova aggiuntiva introdotta ai fini dell'equipollenza con i revisori legali).

Incompatibilità

Condividiamo la proposta di eliminare l'incompatibilità dell'iscrizione all'albo con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, in presenza di un interesse economico prevalente del professionista.

Assemblea dei presidenti, bilancio del CNDCEC e compensi degli organi nazionali

Pienamente condivisibile, infine, la proposta di introdurre l'art. 24 – quater che disciplina l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali. Come da noi sostenuto da almeno 10 anni.

L'Assemblea approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio Nazionale, i compensi dei componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori e del Consiglio di disciplina nazionale. L'Assemblea esprime inoltre il proprio parere sugli argomenti che il Consiglio stesso ritenga di sottoporle. Si esprime con votazione palese e ciascun Presidente esprime un numero di voti pari a quelli previsti per l'elezione del CNDCEC. Per l'elezione del Collegio dei Revisori l'Assemblea si esprime, invece, a scrutinio segreto e ciascun Presidente esprime un solo voto a prescindere dal numero di iscritti all'Ordine.